

Rapporto

numero

data

Dipartimento

24 aprile 2012

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze

- **sull'iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971**
- **sull'iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000**

PREMESSA

A seguito dell'approvazione da parte del Gran Consiglio, il 10 maggio 2006, di una modifica della Legge sull'assistenza sociale e della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, che prevede il diritto al pagamento delle rispettive prestazioni a partire dal mese seguente a quando è stata inoltrata la domanda, molti nuclei familiari hanno dovuto scontare una situazione di disagio obiettivamente discutibile. Gli iniziativaisti, con il loro atto parlamentare, considerato che i suddetti cambiamenti sono stati introdotti solo per irragionevoli motivi di risparmio, intendono ripristinare la situazione quo ante a beneficio di una minoranza di persone che già si trova in condizioni economiche precarie e ben peggiori di quelle del Cantone.

LE MISURE PROPOSTE

Considerato che la decisione era caduta in un periodo di difficoltà finanziarie per il Cantone e che già all'epoca era stata introdotta di stretta maggioranza, la Commissione della gestione e delle finanze dopo aver valutato la situazione ritiene di poter ritornare alla situazione precedente onde evitare inutili situazioni di disagio accresciuto riversate sulla pelle di chi già si trova in grosse difficoltà. La modifica presentata intende ripristinare il diritto al versamento delle prestazioni assistenziali all'inizio del mese in cui viene inoltrata la richiesta e non al mese successivo. Ciò in analogia a quanto previsto da altre prestazioni sociali, quali le prestazioni complementari o l'anticipo alimenti, che sono riconosciute dal mese in cui viene inoltrata la domanda. A mente della Commissione non vi è alcuna ragione logica che giustifichi una diversa applicazione nell'ambito delle prestazioni assistenziali.

Il mancato versamento dell'aiuto per un mese, considerato che regolarmente chi ne fa richiesta ha già dato fondo a tutti i suoi risparmi e, in alcuni casi, è già ampiamente esposto nei confronti dei creditori, comporta un'ulteriore penalizzazione destinata ad aumentare il disagio che attanaglia le persone e le famiglie che devono purtroppo fare

capo a queste prestazioni. Inoltre, sovente, circostanze di mancanza temporanea di mezzi possono anche essere all'origine di una situazione di indebitamento dalla quale risulta poi difficile uscire.

CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti e in considerazione dell'esigua entità dei costi a carico del Cantone, la Commissione della gestione e delle finanze sostiene le proposte di modifica legislativa seguenti:

- **Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971**

Art. 61 cpv. 1

¹Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

- **Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000**

Art. 23

Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese di cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Barra -

Bignasca A. - Caimi - Chiesa - Foletti -

Guidicelli - Mariolini - Savoia - Solcà

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari;
- visto il rapporto 24 aprile 2012 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 1

¹Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari;
- visto il rapporto 24 aprile 2012 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 è modificata e modifica come segue:

Art. 23

Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese di cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.